

Bruxelles, 26 gennaio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0005 (NLE)**

**5571/16
ADD 10**

**ACP 13
WTO 7
COAFR 14
RELEX 57**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 18 final - Annex 3 - Part 1/4
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 18 final - Annex 3 - Part 1/4.

All.: COM(2016) 18 final - Annex 3 - Part 1/4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 18 final

ANNEX 3 – PART 1/4

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO II: dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE - Parte 1

ALLEGATO II

DAZI DOGANALI DELLA SACU SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

PARTE I

NOTE GENERALI

1. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata da una lettera la concessione o parte della concessione ai sensi del presente ALLEGATO si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, o, se anteriore, dalla pertinente data di applicazione provvisoria del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, per le merci originarie dell'UE presentate allo sdoganamento rispettivamente in Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland.
2. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi contrassegnata da una lettera è anche contrassegnata da un asterisco ("*") la concessione o parte della concessione ai sensi del presente ALLEGATO si applicano a decorrere dalla data in cui risultano soddisfatte entrambe condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafi 5 e 6, per le merci originarie dell'UE presentate allo sdoganamento rispettivamente in Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland.
3. Se nella colonna dell'elenco di cui alla PARTE II, denominata "Categoria di soppressione progressiva dei dazi", figura un dazio doganale invece di una categoria di soppressione progressiva dei dazi contrassegnata da una lettera, tale dazio, ai sensi del presente ALLEGATO, si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1.
4. I riferimenti generici a una categoria di merci inserita tra parentesi quadre nelle sezioni A e B sono forniti a titolo puramente indicativo. I prodotti compresi in ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi sono indicati nell'elenco di cui alla PARTE II.
5. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, alla data di entrata in vigore del presente accordo il Sud Africa notifica alla Commissione europea il proprio elenco di dazi applicati il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo alle merci originarie dell'UE comprese nelle categorie di soppressione progressiva "B*" e "C*". Dopo la notifica di cui al presente punto il Sud Africa e la SACU rendono pubblico tale elenco entro un mese dalla notifica secondo le proprie procedure interne. Nel corso della prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta il suddetto elenco comunicato dal Sud Africa.

SEZIONE A

SOPPRESSIONE O RIDUZIONE DEI DAZI DOGANALI

6. Alla soppressione dei dazi doganali della SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:
- a) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono soppressi;
 - b) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria "A*" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono soppressi;
 - c) [*pesce*] i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria "B*" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
 - i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'83% del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 67% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50% del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 33% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 17% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali residui sono soppressi.
 - d) I dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria "C*" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
 - i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto al 90% per cento del dazio doganale applicato dal Sud

Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

- ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto all'80% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 70% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 60% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 40% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 30% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 20% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
- ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 10% per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo; e
- x) otto (8) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali residui sono soppressi.

7. Alla riduzione dei dazi doganali della SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:

- a) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "AUTO18" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono pari al 18% ad valorem. Resta inteso che qualora i dazi NPF della SACU sui prodotti compresi in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi originari dell'UE dovessero essere applicati al di sotto del 25% la questione sarà rivista;
- b) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "PM5" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sulle merci originarie dell'UE accordano un margine preferenziale pari a 5 punti percentuali rispetto all'aliquota NPF applicata;
- c) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "PM40" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono quelli derivanti dalla riduzione graduale attuata secondo il seguente calendario:

	Anno 1 2000	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Tessili - abbigliamento	40	37	34	31	29	26	23	20	(1)			
Tessili - tessuti	22	20	19	17	15	13	12	10	(1)			
Tessili - per la casa	35	32	29	26	24	21	18	15	(1)			
Tessili - filati	17	15	14	12	10	8	7	5	(1)			

- (1) Nel periodo dall'anno 8 all'anno 12 la SACU accorderebbe alle esportazioni dell'UE un margine preferenziale pari al 40% rispetto alle tariffe NPF applicate.

8. I dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono esclusi dagli impegni di riduzione delle tariffe.

SEZIONE B

CONTINGENTI TARIFFARI RELATIVI A MERCI SPECIFICHE

9. I contingenti tariffari accordati dalla SACU a norma del presente accordo sono gestiti in conformità delle seguenti disposizioni:
- a) non appena la SACU avrà attuato un sistema di gestione doganale che consenta la gestione dei contingenti tariffari, questi saranno gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito" per la SACU nel suo insieme;
 - b) in attesa dell'introduzione di un sistema di gestione dei continenti tariffari a livello di SACU si applicano le seguenti disposizioni:
 - i) i contingenti tariffari sono ripartiti tra gli Stati della SACU in base allo storico degli scambi, come specificato nell'ambito di ciascun CT;
 - ii) i contingenti tariffari sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", fatta eccezione per la Namibia; e
 - iii) il 1° settembre di ogni anno i contingenti tariffari assegnati ad un paese che rimangono inutilizzati sono messi a disposizione per le importazioni in qualsiasi altro membro della SACU.
10. Il contingente tariffario applicato alle importazioni in Sud Africa di prodotti originari dell'UE nel quadro dell'ASSC, accordato alle stesse condizioni nel quadro del presente accordo, si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO. Qualora la data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario il quantitativo di prodotto importato in Sud Africa nel quadro del contingente tariffario di cui all'ASSC dal 1° gennaio dell'anno della data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO è sottratto, fino a tale data, dal quantitativo di prodotto che può essere importato in Sud Africa nell'ambito del corrispondente contingente tariffario accordato in conformità del presente accordo.
11. I dazi doganali applicabili alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli elencati nella presente sezione, ma non indicati come tali nell'elenco della SACU, sono trattati in conformità della categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi ai sensi del punto 8 della sezione A.
12. In deroga all'articolo 116 le Parti, su richiesta di una di esse, riesaminano l'amministrazione dei contingenti tariffari, anche per quanto riguarda la loro efficacia nel garantire l'utilizzo dei contingenti. Le Parti possono formulare raccomandazioni al fine di adeguare il funzionamento dei contingenti tariffari alla luce di tale riesame.
13. Ai contingenti tariffari accordati dalla SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi:
- a) [*frumento (grano) e frumento segalato*] i quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "D*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere

dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

quantitativo

300 000 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

I prodotti che rientrano in questo contingente tariffario possono essere importati solo attraverso i porti di Walvis Bay, in Namibia, nonché di Durban e di Richards Bay, in Sud Africa.

L'ingresso dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario e destinati al consumo finale in Sud Africa è consentito soltanto dal 1° febbraio al 31 ottobre.

L'ingresso dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario e destinati al consumo finale in Namibia è consentito soltanto dal 1° marzo al 30 novembre.

- b) [Orzo] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "E*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

10 000 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- c) [Formaggio] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria di soppressione progressiva "F*" autorizzati a essere ammessi in franchigia in Sud Africa ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

<u>Anno</u>	<u>Quantitativo (tonnellate metriche)</u>
2015	7 250
2016	7 400

Dopo il 2016 il quantitativo aumenta di 150 tonnellate metriche all'anno.

A titolo di eccezione, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO e fino alla data di cui al punto 2 dello stesso è consentito

l'ingresso in Sud Africa delle merci comprese in questo contingente tariffario e classificate nelle linee tariffarie 04061000, 04062000, 04064000 e 04069099 a un dazio contingenziale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata.

A decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO il quantitativo complessivo, indicato nel presente punto, di merci originarie comprese in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi è autorizzato a essere ammesso in franchigia nella SACU ogni anno di calendario.

- d) [*Grassi di maiale*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "G*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

200 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- e) [*Preparazioni alimentari a base di cereali*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "H*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a un dazio doganale pari al 25% dell'aliquota NPF applicata a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

2 300 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

Questo contingente tariffario si applica soltanto ai prodotti importati in imballaggi di 5 kg o più.

Le merci originarie comprese nella categoria "H*" di soppressione progressiva dei dazi sono vendute esclusivamente ai fini del loro impiego in un processo di lavorazione. L'azienda di lavorazione è indicata sui documenti commerciali a cura del destinatario o dell'acquirente nella SACU.

- f) [*Carni suine*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "I*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

1 500 tonnellate metriche

L'ingresso di tale quantitativo complessivo è consentito ogni anno di calendario a un dazio doganale fissato in conformità delle seguenti disposizioni:

- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'87,5% dell'aliquota NPF applicata;
- ii) al 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 75% dell'aliquota NPF applicata;
- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 62,5% dell'aliquota NPF applicata;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50% dell'aliquota NPF applicata;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 37,5% dell'aliquota NPF applicata; e
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 25% dell'aliquota NPF applicata.

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- g) [*Burro e altri grassi lattieri*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "J*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

500 tonnellate metriche

L'ingresso di tale quantitativo complessivo è consentito ogni anno di calendario a un dazio doganale fissato in conformità delle seguenti disposizioni:

- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'87,5% dell'aliquota NPF applicata;
- ii) al 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 75% dell'aliquota NPF applicata;

- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 62,5% dell'aliquota NPF applicata;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50% dell'aliquota NPF applicata;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 37,5% dell'aliquota NPF applicata; e
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 25% dell'aliquota NPF applicata.

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- h) [*Gelati*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "K*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a un dazio doganale pari al 50% dell'aliquota NPF applicata a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

150 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- i) [*Mortadella bologna*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria "L*" di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

100 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

I prodotti compresi in questo contingente tariffario sono scortati da un certificato, redatto in inglese o munito di una traduzione ufficiale in inglese, che attesti la conformità del prodotto con il disciplinare dell'indicazione geografica "Mortadella Bologna", prodotta con budella naturali, originaria dell'Italia e importata da tale paese.

PARTE II

TARIFFE DOGANALI DELLA SACU

RELAZIONE CON LA NOMENCLATURA COMUNE DELLA SACU

Le disposizioni del presente elenco fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura comune della SACU contenuta nel suo tariffario doganale e delle accise e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle norme di interpretazione, dalle note di sezione, dalle note di capitolo e dalle note di sottovoci della nomenclatura comune della SACU. Le disposizioni contenute nel presente elenco, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della nomenclatura comune della SACU, hanno il medesimo significato di queste ultime.

[SACU schedule to be attached here]